

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4716

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990 (Stampato n. 1754)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CASSOLA, ALIVERTI, CONSOLI

Norme per l'informazione del consumatore

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 aprile 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Informazione del consumatore).

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti e le confezioni dei prodotti posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.

2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai

materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.

3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio.

5. Ai prodotti soggetti a discipline speciali sugli obblighi di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le norme vigenti.

ART. 2.

(Sanzioni).

1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.